

STATUTO

dell'Associazione "La Compagnia dell'Asilo APS"

TITOLO I

Denominazione – Sede – Scopo – Durata

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, altrimenti detto "CTS"), un'Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "La Compagnia dell'Asilo APS".
2. Essa è una libera Associazione, amministrativamente autonoma.
3. L'acronimo "APS" (Associazione di Promozione Sociale) acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Viareggio.
2. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria ma è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Scopo

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alla:
 - lett. i), comma 1, articolo 5 del CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ovvero *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale"* di cui al medesimo articolo 5 del CTS;
 - lett. d), comma 1, articolo 5 del CTS, ovvero *"educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"*;
2. L'Associazione non persegue scopi di lucro ed agisce in conformità con i principi fondamentali della Costituzione, dell'ordinamento giuridico italiano e della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, nel rispetto delle diversità, senza pregiudizi di razza, religione, confessione politica o ideologica. Non persegue finalità partitiche e/o confessionali.
3. In particolare l'Associazione si propone di:
 - a) realizzare spettacoli teatrali;
 - b) organizzare e partecipare a spettacoli con scopi benefici o con finalità educativa;
 - c) organizzare eventi, spettacoli, laboratori e corsi finalizzati alla formazione teatrale sia di ragazzi che di adulti;
 - d) realizzare eventi, spettacoli, laboratori, corsi per l'inclusione di soggetti svantaggiati;
 - e) organizzare percorsi e spettacoli teatrali finalizzati alla sensibilizzazione civile sui temi dell'inclusione e di attualità;
 - f) collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità istituzionali;
 - g) gestire, sia con beni propri che di terzi, strutture esclusivamente utilizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - h) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione;
 - i) promuovere e realizzare ogni altre attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti ai sensi del Decreto Ministeriale n. 17 del 19 Maggio 2021. L'individuazione delle attività diverse è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
6. L'Associazione può svolgere la propria attività in territorio nazionale.

Articolo 4 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II Associati

Articolo 5 – Ammissione e numero associati

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del medesimo organo amministrativo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
9. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi;
 - essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi chiedendone conto al Consiglio Direttivo.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- versare la quota associativa, qualora prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
5. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato dal giorno successivo alla delibera del Consiglio Direttivo.
7. L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (se prevista) entro i 60 giorni dalla scadenza.
8. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III Organi dell'Associazione

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Revisore Unico.

Articolo 9 – Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a cura del Presidente, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno n. 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca il Presidente;
 - b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore Unico;
 - c) approva il bilancio di esercizio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione se non accolte dal Consiglio Direttivo;

- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - i) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 8.** L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È ordinaria quando delibera sulle materie di cui ai punti a), b), c), d), e), g), j). È straordinaria quando delibera sulle materie di cui ai punti f), h), i).
- 9.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 10.** L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati, in proprio o per delega.
- 11.** Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
- 12.** L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 13.** Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e da un segretario scelto anche tra i non associati. I verbali delle Assemblee sono contenuti in apposito Libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

- 1.** L'Associazione è amministrata da un organo collegiale, denominato Consiglio Direttivo, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.
- 2.** Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 3.** In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- 4.** Il Consiglio Direttivo è formato da n. 5 di componenti, di cui uno è il Presidente ed uno il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di n. 5 anni, con scadenza fissata alla data dell'approvazione del quinto bilancio di esercizio.
- 5.** I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
- 6.** Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi possono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Qualora non vi siano consiglieri non eletti, o sia esaurito detto elenco, si procede alla convocazione immediata dell'Assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti. Non è ammessa la cooptazione.
- 7.** Almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 8.** La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno n. 5 giorni prima della data fissata per la suddetta seduta.
- 9.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 10.** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

11. Gli amministratori possono intervenire nella seduta del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13. Il Consiglio Direttivo, o uno o più dei suoi membri, può essere revocato su deliberazione dell'Assemblea, purché la revoca sia motivata. Qualora vengano revocati almeno n. 3 membri, il Consiglio Direttivo decade interamente.
14. Con la delibera di revoca si nominano altresì i membri sostitutivi o l'intero Consiglio Direttivo se questi è revocato o decaduto.

Articolo 11 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni, sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
2. Il Presidente compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.
3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, di cui fa parte di diritto. Per la durata della carica, e per i requisiti richiesti per la nomina si fa riferimento a quanto previsto nel presente Statuto al Consiglio Direttivo
4. Qualora uno degli organi associativi sia scaduto e non rinominato, il Presidente è tenuto entro 60 giorni a convocare un'Assemblea per l'elezione dei componenti degli organi.
5. Gli organi associativi scaduti possono svolgere esclusivamente attività ordinaria sulla base delle direttive eventualmente deliberate dall'Assemblea.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente, con proprio atto scritto, scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Revisore Unico

1. L'Associazione può dotarsi di un organo di controllo monocratico denominato Revisore Unico. Detto organo è comunque obbligatorio quando la Legge lo prevede.
2. Per il Revisore unico, qualora nominato, si applica l'art. 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie previste al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso il Revisore Unico è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Articolo 14 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15 – Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, proventi da attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del CTS.

Articolo 16 – Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al comma 4 dell'articolo 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 17 – Libri e Registro

1. L'associazione deve tenere:
 - libro degli associati, tenuto a cura Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro dei verbali del Revisore Unico, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Articolo 18 – Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del CTS.
6. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del CTS.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 19 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 21 – Norme di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Salvatore
Andreozzi
12.06.2025
19:35:41
GMT+02:00